

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel: 010 5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott. Pietro Levaggi tel 010 5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Determinazione n. 178 del 06/04/2021

Oggetto: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) - Lotto n. 2 Asl 3 – Evangelico – A.Li.Sa. CIG n.: 758611976F – Conclusione del procedimento in autotutela nei confronti del RTI Coopservice – Pulitori & Affini.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa.;

Viste le deliberazioni n. 210 e n. 211 del 5/7/2019 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono stati assegnati gli incarichi quinquennali di Direzione delle SS.CC. afferenti alla Centrale Regionale di Acquisto;

Richiamata la propria Determinazione n. 288 del 31/07/2018, con la quale è stata indetta la gara di cui in epigrafe, nonché le determinazioni n. 355 del 27.09.2018 e n. 372 del 12/10/2018, concernenti la rettifica di alcune parti della documentazione di gara;

Richiamata altresì la determinazione n. 428 del 04/12/2018, al cui contenuto si rinvia, con la quale si è proceduto all'ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta;

Richiamata la determinazione n. 022 del 18/01/2019 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della gara, secondo le professionalità specifiche definite in lex specialis;

Dato atto che con determinazione n. 043 del 27/01/2021 si è proceduto ad aggiudicare il Lotto n. 2 - Asl 3 – Evangelico – A.Li.Sa. – della procedura di gara in argomento al RTI formato dalla Coopservice (capogruppo mandataria) e dalla Pulitori & Affini (mandante);

Visto il successivo ricorso al Tar Liguria della Idealservice soc. coop, risultata seconda in graduatoria, acquisito agli atti con prot.gen.n. 6588 del 25/02/2021;

Considerato che tale ricorso prospetta la sussistenza di situazioni, riguardanti la società Coopservice, in essere al momento della partecipazione e dichiarate nell'istanza, nonché di ulteriori situazioni maturate successivamente e non segnalate da Coopservice in corso di procedure ed in vista dell'aggiudicazione;

Dato atto che, con determinazione n. 121 del 02/03/2021, è stato avviato un procedimento in autotutela, volto alla verifica in capo al RTI Coopservice della sussistenza delle cause di esclusione previste dal d.lgs. n. 50/2016 all'art 80, comma 5, lett. b), quanto alla posizione della mandante Pulitori & Affini, e lett. c), quanto alla posizione della Coopservice e, nel caso, all'annullamento della disposta aggiudicazione al medesimo RTI del Lotto n. 2 della procedura di gara del servizio di pulizie e sanificazione precedentemente disposta con determina n. 043 del 27/01/2021;

Dato atto che è stato definito il termine del procedimento pari a trenta giorni, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241/1990, decorrenti dal momento in cui Coopservice avrà trasmesso la documentazione completa ed eventuali ulteriori integrazioni che fossero richieste alla luce dell'esame di essa;

Richiamate le seguenti note procedurali:

- nota di riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento da parte di Coopservice prot.n. 7658 in data 5-3-2021 con i relativi allegati;
- pec in uscita del 5/03/2021 e note prot.n. 7715 del 08/03/2021 e n. 8252 e n. 8292 del 11/03/2021 concernente la comunicazione dell'intervenuta applicazione della sanzione antitrust;
- richiesta di ulteriori precisazioni da parte del RUP nei confronti di Coopservice con prot.n. 10277 in data 26-03-2021;
- nota di riscontro da parte di Idealservice prot.n. 10740 in data 30-3-2021 con i relativi allegati;
- nota di riscontro da parte di Coopservice prot.n. 10856 in data 31-3-2021 con i relativi allegati;

Preso atto che in virtù delle soprarichiamate note, il seggio di gara si è riunito in data 6/04/2021, ai fini della valutazione della documentazione prodotta dal RTI in argomento, come si evince dal verbale n. 120, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale al cui contenuto si rinvia;


Preso atto che da suddetto verbale il RUP propone di confermare l'ammissione del RTI costituendo Coopservice (capogruppo mandataria) e Pulitori & Affini (mandante) per le motivazioni esplicitate nel verbale stesso che si intendono quivi integralmente richiamate;

Su proposta del Dirigente responsabile,


D E T E R M I N A:

1. Di concludere il procedimento in autotutela, avviato con determinazione n. 121 del 2/03/2021, confermando l'ammissione del RTI costituendo Coopservice (capogruppo mandataria) e Pulitori & Affini (mandante) per le motivazioni esplicitate nel verbale n. 120 del 06/04/2021, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale al cui contenuto si rinvia.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)



All.: verbale n. 120 del 06/04/2021



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) - Lotti n. 5 Numero gara 7165391

Verbale n. 120

Verbale di analisi della documentazione amministrativa concernente il procedimento in autotutela nei confronti del RTI Coopservice – Pulitori & Affini

Il giorno 06/04/2021, alle ore 12:44, presso l'Area Centrale Regionale di Acquisto in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunito il Seggio di gara della procedura in oggetto, nominato con determinazione n. 340 del 13/09/2018, per la verifica della documentazione presentata dal RTI Coopservice all'interno del procedimento in autotutela di cui alla determinazione n. 121 del 02/03/2021.

Sono presenti presso quali componenti del seggio di gara:

- Dr. Luigi Moreno Costa, RUP che svolge le funzioni di Presidente
- Il Dr. David Burlando collaboratore amm.vo prof.le della Centrale – Componente collegato in video conferenza;
- Dr. Pietro Levaggi, Collaboratore amm.vo prof.le della Centrale – Componente nonché Segretario.

Visto la determinazione n. 121 del 02/03/2021 di avvio di procedimento di autotutela, preordinato al complessivo riesame dell'ammissione dell'RTI Coopservice – Pulitori e Affini in merito alla procedura di gara avente ad oggetto il servizio di pulizia e sanificazione per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) - Lotto n. 2 Asl 3 – Evangelico – A.Li.Sa. - CIG n.: 758611976F - e dell'aggiudicazione dell'appalto a tale operatore economico, con riguardo alle situazioni soggettive dell'aggiudicatario fatte rilevare dalla seconda classificata Idealservice nel proprio ricorso al Tar Liguria RGR n. 146/2021;

Visti gli atti del procedimento di secondo grado ed in particolare:

- la nota di Coopservice prot.n. 7658 in data 5-3-2021 con i relativi allegati;
- l'atto istruttorio del responsabile del procedimento prot.n. 10277 in data 26-03-2021;
- la nota di Idealservice prot.n. 10740 in data 30-3-2021 con i relativi allegati;
- la nota di Coopservice prot.n. 10856 in data 31-3-2021 con i relativi allegati;

Ritenuto di avere fatto constare gli elementi essenziali da porre a base dell'istruttoria nell'apposito atto, di cui sopra, in data 26/03/2021, onde consentire un'utile partecipazione procedimentale anche alla controinteressata, nel rispetto della riservatezza dei soggetti, anche terzi rispetto al procedimento, coinvolti nelle vicende penali che essa ha denunciato nel proprio ricorso giurisdizionale;

Ritenuta quindi la legittimità del procedimento sotto questo profilo;

Ritenuto di doversi distintamente valutare, innanzitutto, l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e la rilevanza di eventuali carenze a ciò relative, da parte dell'RTI Coopservice, al momento della partecipazione, in corso di procedura ed in vista dell'aggiudicazione, restando invece irrilevanti sotto questo profilo le comunicazioni successive, quantunque anteriori alla proposizione del ricorso di Coopservice (in tema Cons. St., Sez. V, n. 2708/2021; Sez. V, n. 1496/2021; Sez. III, n. 6530/2020);

Considerato che, come indicato nell'atto istruttorio in data 26/03/2021, Coopservice ha:

-comunicato nella documentazione amministrativa, a corredo dell'offerta, le questioni penali in essere presso i Tribunali di Modena e di Udine, nonché la pendenza del procedimento sanzionatorio innanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato;

-comunicato, con e-mail in data 31.01.2020 dall'indirizzo pec gare.coopservice@legalmail.it all'indirizzo istituzionale non pec luigimoreno.costa@regione.liguria.it ("posta ordinaria"), l'intervenuta applicazione della sanzione antitrust, come verificato dal responsabile del procedimento mediante acquisizione del file nativo digitale di accettazione della pec da parte del provider del servizio di posta di Coopservice, ancorché tale pec non sia stata rinvenuta, neppure all'esito di tali accertamenti, nella casella di destinazione (pec in uscita del 5/03/2021 e note prot.n. 7715 del 08/03/2021 e n. 8252 e n. 8292 del 11/03/2021);

-comunicato, con prot.n. 37095 in data 23-12-2020, tramite email regolarmente ricevuta, l'indagine penale in corso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, con le misure restrittive della libertà personale disposte nei riguardi di due procuratori speciali ed un dirigente della società, il sequestro preventivo della somma di oltre Euro 3 milioni e la richiesta di misure interdittive ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 nei confronti della Società;

-non comunicato, neppure in vista dell'aggiudicazione: le indagini penali delle Procure della Repubblica di Ancona e Bologna, nelle quali ancora non risultano intervenuti atti quali il rinvio a giudizio, richieste di sequestro o di misure restrittive;

Dato atto dell'orientamento giurisprudenziale che desume dalla normativa regolante l'aggiudicazione dei contratti pubblici, senza tuttavia una precisa base testuale, un obbligo per i concorrenti, a pena di esclusione, di dichiarare spontaneamente alla Stazione appaltante anche le circostanze potenzialmente rilevanti (in ordine al mantenimento dei requisiti giuridico-morali) sopravvenute in corso di gara e non risultanti dal Casellario delle imprese tenuto da ANAC, come nel caso di specie (Cons. St., Sez. III, n. 958/2021; Sez. III, n. 6530/2020);



Ritenuto che tale orientamento non appaia agevolmente conciliabile con i principi del diritto unionale, i quali richiedono che le cause di esclusione siano precisamente individuate nella normativa nazionale o quanto meno nella *lex* di gara (Corte Giust. C-27/15, Pizzo);

Ritenuto, dunque, che Coopservice non dovrebbe essere esclusa, neppure qualora si ravvisasse una violazione di siffatto obbligo da parte sua;

Considerato, tuttavia, che una siffatta violazione non appare configurabile nello specifico caso (restando quel profilo assorbito), atteso che la sanzione antitrust è stata comunicata, sia pure non attraverso la piattaforma, come invece dispone il disciplinare quanto alle modalità delle comunicazioni, ravvisandosi in questo profilo di difformità un aspetto non tanto grave da poter condurre di per sé alla sanzione espulsiva, dovendosi comunque osservare il principio di proporzionalità;

Ritenuto, quanto al resto, che non risulti neppure un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, in ordine ad un obbligo per i concorrenti di dichiarare anche le mere indagini penali in corso, ancora non sfociate in decisioni di sorta; in merito Coopservice adduce la decisione del Tar Piemonte n. 590/2020 che sembra considerare legittima l'omessa valutazione di mere indagini penali in corso, peraltro dichiarate in quel caso dall'interessato, mentre Cons. St., Sez. III, n. 6530/2020 sembra considerare rilevante la anche fattispecie di cui trattasi, quando sia intervenuto l'avviso di chiusura indagini;

Considerato, più precisamente, che per consolidato insegnamento giurisprudenziale agli operatori economici non è consentito di svolgere autonomamente una valutazione di rilevanza/incidenza delle circostanze che li abbiano riguardati, ricadenti nel perimetro degli obblighi dichiarativi, essendo rimessa alla Stazione appaltante la valutazione discrezionale dell'eventuale ostatività di tali circostanze, ma che questo condivisibile principio operi su di un piano diverso rispetto al tema della precisa individuazione delle circostanze oggetto dell'obbligo dichiarativo "non filtrato", tanto che la giurisprudenza recente ha ravvisato tale soglia nel rinvio a giudizio (Cons. St., Sez. III, n. 958/2021);

Ritenuto, dunque, che le mere indagini penali non abbiano di per sé una valenza/consistenza di accertamento, sia pure non definitivo, né una formalizzazione, tali da raggiungere la soglia di consistenza minima rispetto all'obbligo di dichiarazione, sia pure non filtrata e che, comunque, il segreto istruttorio (in assenza di provvedimenti di sorta) impedirebbe di conoscere i fatti come addebitati nella prospettazione accusatoria;

Considerato, quindi, che se si volesse ritenere oggetto di un obbligo dichiarativo anche la mera pendenza dell'indagine penale, a Coopservice dovrebbe nella specie riconoscersi l'errore scusabile, quanto all'omessa dichiarazione, in ragione della non raggiunta stabilità di un siffatto orientamento interpretativo;

Ritenuto, conclusivamente sul punto, che se è vero che anche le dichiarazioni non rese o decettive possono essere autonomamente (di per sé) valutate come causa di esclusione ai sensi dell'art. 80.5, già lett. c) ed oggi lett. c-ter), come insegna la giurisprudenza (Cons. St., Sez. III, n. 6530/2020), nella specie non è dato di rinvenire, da parte di Coopservice, un atteggiamento dolosamente o colposamente decettivo e quindi non ricorrono i presupposti per una sua esclusione in tale prospettiva;



Ritenuto, pertanto, necessario valutare nel merito le varie circostanze, di cui sopra, che hanno riguardato Coopservice, singolarmente e complessivamente, per apprezzarne l'affidabilità professionale e quindi l'ammissibilità alla procedura;

Considerato, quanto all'indagine presso la Procura di Modena, a carico del Presidente e della Società, che malgrado le richieste istruttorie non è stato possibile identificare univocamente i reati al medesimo ascritti, nel quadro dell'atto di rinvio a giudizio, trasmesso con molti omissis e che, dunque, si debbano cautelativamente tenere in considerazione le varie ipotesi di reato indicate in tale atto, fra cui episodi di turbativa d'asta, di corruzione e di riciclaggio nell'ambito della contrattualistica pubblica, in particolare nei settori delle manutenzioni edili ed impiantistiche, avvenuti fra il 2007 ed il 2012;

Preso atto della dichiarazione del difensore, trasmessa dalla Coopservice, che dà atto del provvedimento del Tribunale di non doversi procedere, nei confronti del Presidente, per l'intervenuta prescrizione del reato contestatogli, ferma l'azione nei confronti della Società ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;

Considerate l'inerenza dei reati contestati, rispetto all'attività dell'impresa, sia pure in mercati diversi da quello delle pulizie e sanificazioni, e la gravità dei reati stessi;

Ritenuto che, di per sé, l'estinzione del giudizio penale per prescrizione non esima la stazione appaltante dall'accertamento discrezionale della potenziale causa di esclusione, dovendosi piuttosto valutare i fatti indipendentemente dalla loro qualificazione strettamente penalistica;

Considerato, d'altra parte, che il rinvio a giudizio, ancorché disposto dal Giudice su richiesta della Procura, non costituisce di per sé un accertamento ancora particolarmente attendibile delle condotte ascritte all'interessato, essendo anzi finalizzato a dare vita all'accertamento nella forma dibattimentale, né fornisce in questo caso lumi sul preciso ruolo dell'interessato nell'ambito delle fattispecie contestate dalla Procura;

Considerato che, rispetto a tali fattispecie contestate, la Stazione appaltante non ha poteri di accertamento addirittura maggiori rispetto alla Magistratura penale, la quale ancora non è riuscita ad addivenire ad un più preciso accertamento, quanto meno in forma di sentenza non definitiva;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa afferma l'autonomia dell'accertamento della Stazione appaltante, rispetto a quello della Magistratura penale, ma ciò non supera il segnalato problema dei limiti dei poteri di accertamento della prima, cui si connette un ulteriore problema legato alla proporzionalità di quanto si può pretendere dalla Stazione appaltante nella singola procedura di gara, a fronte di risultanze ancora non univoche del procedimento penale e dell'assenza di iscrizioni nel Casellario delle imprese tenuto da ANAC;

Valutato, comunque, anche il fatto che, rispetto alle vicende oggetto del procedimento penale, non risultano atti di risoluzione contrattuale da parte delle Amministrazioni direttamente interessate, in grado meglio di ogni altra di valutare in concreto gli accadimenti e di reagire ad eventuali conclamate situazioni di inaffidabilità soggettiva delle imprese;

Considerato, inoltre, l'ampio tempo trascorso dall'epoca dei fatti, quand'anche risultassero confermati come succintamente esposti nel rinvio a giudizio, ossia dal 2012 ad oggi; tempo che, indipendentemente



dagli effetti sul procedimento penale, non consente di desumere in modo sufficientemente attendibile una prognosi di inaffidabilità attuale dell'impresa interessata;

Ritenuto, quindi, che la vicenda in corso innanzi al Tribunale penale di Modena, quanto meno allo stato, non debba essere considerata come una ragione di esclusione di Coopservice dalla gara;

Preso atto di quanto riferito dalla Coopservice, e documentato dall'allegata comunicazione del difensore, in ordine all'intervenuta estinzione del diverso procedimento penale originariamente in corso presso il Tribunale di Udine, con sentenza assolutoria emessa con la formula "perché il fatto non sussiste" e ritenuto, quindi, che non vi siano ulteriori valutazioni da compiere, essendo stata accertata direttamente dal Tribunale l'insussistenza del fatto;


Considerato, peraltro, che tale esito rafforza la necessità di prudenza nella valutazione, ai fini delle gare, di vicende penali neppure ancora sfociate in sentenza di primo grado;

Ritenuto, per questa medesima ragione, nonché: per l'assenza allo stato di elementi idonei a configurare un accertamento sufficientemente preciso ed attendibile (ancorché non definitivo) in sede penale e per l'assenza di poteri istruttori della Stazione appaltante che possano speditivamente condurre ad un autonomo accertamento conclusivo, che non possa ravvisarsi una causa di esclusione di Coopservice, ai sensi dell'art. 80.5, lett. c) e seguenti del codice, neppure con riguardo alle vicende legate ad indagini penali in corso presso le Procure di Ancona e Bologna;

Considerato, da altro, autonomo punto di vista, che il diritto unionale prevede una durata massima della rilevanza ostativa di tali vicende, sicché occorre poter fissare in modo univoco un momento di iniziale decorrenza di tale durata; momento che, per giurisprudenza della Corte di giustizia, non può coincidere con l'avvenimento storico dei fatti e resta invece ancorato al loro accertamento idoneo a rendere il fatto rilevante per le norme in tema di esclusione dalle gare d'appalto (Corte giusto, C-124/17, *Vossloh*; Cons. St., Sez. IV, n. 8563/2020), dunque configurabile non prima di una qualche decisione del giudice penale, come sembra poter essere il rinvio a giudizio secondo i più attuali orientamenti della giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. III, n. 958/2021);

Ritenuto, dunque, che la fase anteriore al rinvio a giudizio o ad altra forma, sia pure non definitiva, di accertamento che veda coinvolto un Giudice terzo, non dovrebbe assumere rilievo ostativo, perché altrimenti il periodo di durata effettiva della causa di esclusione, previsto dal diritto europeo, verrebbe a dilatarsi oltre il massimo previsto;

Considerato non di per sé riconducibile ad un errore professionale grave, ostativo, l'aver Coopservice partecipato in situazione di conflitto di interessi strutturale ad una gara pubblica, come ritenuto dal Consiglio di Stato con sentenza 5151/2020, che secondo la prospettazione di Idealservice, non contraddetta, avrebbe dato luogo all'indagine penale di Bologna; ciò anche in ragione del fatto che l'aver partecipato ad una gara in conflitto di interessi strutturale non dà luogo in sé ad una causa di esclusione e che il Consiglio di Stato, nell'assumere la propria decisione sul caso, non ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, evidentemente non avendo ravvisato profili di grave scorrettezza;



Valutate le risultanze note dall'indagine penale presso la Procura di Cosenza, per frode in pubbliche forniture, falso e truffa (artt. 356, 467.2, 479, 604.2 cp.), che ha visto coinvolti due procuratori speciali ed un dirigente di Coopservice, con misure restrittive della libertà personale dei predetti procuratori presso il domicilio e richiesta di misure inibitorie ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 nei confronti della Società;

Ritenuto che, in questo caso, le misure restrittive della libertà personale possano costituire indizio di una certa consistenza degli elementi di accertamento valutati dal Giudice penale;

Considerata l'inerenza dei reati contestati alla specifica sfera dei contratti pubblici;

Considerato, tuttavia, che, come documentato a corredo delle sue osservazioni procedurali, Coopservice ha revocato le procure speciali in esecuzione del proprio modello di attuazione del d. lgs. n. 231/2001 e sollevato il dirigente dall'incarico, adottando così misure idonee ad evitare la prosecuzione o la reiterazione delle condotte contestate;

Considerato, inoltre, che, come comunicato da Coopservice in sede procedimentale, la richiesta di misure contro la Società ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 è stata rigettata e che questo elemento depone nel senso della riconducibilità dell'illecito (ove accertato) agli interessati, ma non anche all'operatore economico nel suo complesso, che si è dissociato come sopra;

Considerato, ulteriormente, che Coopservice riferisce del sequestro penale intervenuto, e di non esservi opposta, da cui si può desumere che la Società risarcirà eventuali danni conseguenti agli illeciti per i quali è in corso l'azione penale;

Ritenuto, quindi, che complessivamente Coopservice abbia dato conto di adeguate misure di self cleaning, tali da impedire l'ostatività della vicenda penale in esame alla partecipazione alla gara, da parte sua;

Valutata la sanzione applicata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Coopservice, per un illecito anticoncorrenziale tipologicamente rientrante fra quelli più gravi;

Considerato che l'accertamento da parte dell'AGCM, per la natura contenziosa del procedimento, possa in linea di principio costituire elemento sufficiente, dal punto di vista delle Stazioni appaltanti, ancorché impugnato con ricorso giurisdizionale pendente;

Ritenuto, tuttavia, che nello specifico caso vi sia una rilevante particolarità, data dal fatto che, come sostenuto da Coopservice e come verificato dalla Stazione Appaltante, ANAC ha differito l'iscrizione nel casellario, in attesa della decisione del Tar Lazio, innanzi al quale pende la controversia;

Considerato che ciò potrebbe indurre a dubitare, non in astratto ma nello specifico caso, dell'attendibilità dell'accertamento compiuto dall'AGCM e che, quindi, potrebbe rivelarsi ragionevole attendere l'esito del giudizio innanzi al Tar, come prospettato da Idealservice in sede di partecipazione procedimentale;

Considerato, tuttavia, che l'illecito è stato ravvisato su un mercato diverso da quello oggetto dell'odierna gara e che le Linee guida ANAC n. 6 attribuiscono rilevanza, sotto questo profilo, a sanzioni antitrust riportate dagli operatori economici sul medesimo mercato, sicché la vicenda dovrebbe considerarsi comunque non ostativa;



Considerato, inoltre, che Coopservice ha fatto presente di avere comunque adottato idonee misure di self cleaning, dopo avere ricevuto la contestazione dell'illecito anticoncorrenziale e prima dell'intervento della sanzione ed ha rimesso documentazione relativa a tali misure di self cleaning;

Visto che, in effetti, le misure di self cleaning adottate da Coopservice – programmi di *compliance* con il pieno coinvolgimento del management, adozione di un manuale antitrust, partecipazione della dirigenza e del personale a seminari antitrust, nomina di responsabili antitrust – sono state favorevolmente valutate già dall'AGCM, come esplicitato ai punti 329 e 330 del provvedimento sanzionatorio;

Ritenuto, inoltre, che nella gara di cui trattasi non vi siano elementi sintomatici di una condotta anticoncorrenziale come quella in precedenza accertata dall'AGCM a carico di Coopservice;

Considerato, quindi, che si possa in questa sede assorbire la questione relativa all'attendibilità in concreto dell'accertamento dell'illecito concorrenziale *sub iudice*, perché anche a voler ravvisare un errore professionale grave, e per giunta potenzialmente rilevante malgrado il differente mercato nel quale è intervenuto, questo illecito non sarebbe comunque ostativo alla partecipazione, in ragione delle misure di *self cleaning* adottate;

Ritenuta, quindi, l'assenza di ragioni di esclusione di Coopservice, per le vicende esaminate sopra e per le motivazioni specificamente esposte con riguardo a ciascuna;

Considerato, inoltre, che neppure l'effetto combinato delle predette vicende possa condurre a diverse conclusioni, anche in ragione delle dimensioni aziendali di Coopservice, della quantità di gare pubbliche alle quali annualmente partecipa e di contratti pubblici che stipula (a richiesta è stato fornito un dato di circa 2.000 contratti conclusi nell'ultimo quinquennio);

Ritenuto, in tale prospettiva, che le vicende qui esaminate riguardino una parte comunque marginale rispetto alla complessiva attività contrattuale della Società e che, quindi, malgrado la serietà di almeno alcune di esse (comunque non ostative di per sé), sarebbe irragionevole e sproporzionato pretendere di ricavarne una prognosi di complessiva inaffidabilità dell'operatore economico;

Considerato, quindi, che all'esito degli approfondimenti svolti, non emergano cause di esclusione a carico di Coopservice;

Considerato altresì, sia pure non decisamente, che al medesimo esito sono giunte oggi altre Amministrazioni, come risulta ad esempio dall'atto della Regione Sardegna sottoscritto digitalmente in data 22-2-2021, rimesso da Coopservice, e dal fatto che nel casellario non risultano annotate esclusioni di Coopservice da parte di diverse Stazioni appaltanti;

Valutato l'ulteriore addebito di Idealservice, la quale adduce che la mandante dell'RTI Pulitori e Affini ha, in corso di gara, concluso accordi di ristrutturazione del proprio debito;

Considerato che si tratta, in questo caso, di vicende non corrispondenti né a requisiti giuridico-morali, né ai requisiti di capacità previsti per la partecipazione alla gara;



Ritenuto, quindi, che non vi fosse un obbligo di dichiarazione in corso di gara e che gli accordi in questione non abbiano comunque dato luogo ad una causa di esclusione del concorrente;

tutto ciò valutato, ritenuto e considerato

conferma l'ammissione del costituendo RTI fra Coopservice e Pulitori e Affini alla procedura di gara avente ad oggetto il servizio di pulizia e sanificazione per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) - Lotto n. 2 Asl 3 – Evangelico – A.Li.Sa. - CIG n.: 758611976F – e propone al Dirigente della Centrale di confermare la già disposta aggiudicazione.

Alle ore 13:34 il Presidente del seggio, dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Presidente:

Dott. Luigi Moreno Costa

- Componenti:

Dott. David Burlando

- Segretario:

Dott. Pietro Levaggi